

STATUTO

COMETE IMPRESA SOCIALE SRL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMUNANZA AP VIA ALDO MORO
56

Numero REA: AP - 270789

Codice fiscale: 02443490442

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "D" all'atto a Rep.n. 16069/12319

STATUTO

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463, 2470 c.c., e del D.Lgs.n. 112/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni una Società a responsabilità limitata Impresa sociale, sotto la seguente denominazione: **"COMETE IMPRESA SOCIALE SRL"**.

Art. 2 (Sede)

1. La società impresa sociale ha sede in Comunanza (AP).
2. L'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune spetta all'organo di amministrazione.
3. Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.

Art. 3 (Durata)

La durata della società impresa sociale è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

1) L'impresa sociale non ha scopo di lucro, esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale;
- valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- attività culturali e ricreative di interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- formazione extra-scolastica;
- servizi strumentali alle imprese sociali;
- servizi finalizzati all'inserimento lavorativo;
- alloggio sociale;

2) Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società impresa sociale potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune e l'individuazione ed attuazione di tali attività diverse è rimessa alla competenza dell'organo di Amministrazione ma di seguito ne elenchiamo alcune specifiche:

- Organizzazione, promozione e gestione di eventi rivolti alla collettività sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto.
- organizzazione, promozione e gestione diretta e indiretta di laboratori, convegni, congressi, dibattiti, supporto ad

attività didattiche e culturali in genere, seminari, tavole rotonde, servizi di ricerca e documentazione, biblioteca, meeting, mostre, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento nel campo educativo - culturale, sociale, ricreativo, turistico, della comunicazione e dell'informatica;

- Tutela, promozione e valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali anche mediante interventi di educazione ambientale e progetti divulgativi;

- Attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'attività di promozione turistica rivolta a viaggi educativi e scolastici, la cultura, l'ambiente e qualsiasi altra attività ricreativa e del tempo libero con particolare attenzione al Turismo di natura sociale sostenibile

- Edizione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività turistica, educativa, ricreativa, culturale, ambientale e sociale legata al territorio provinciale e regionale;

- Promozione e gestione di incontri, attività di studio, ricerca, raccolta di fondi e di beni, progetti e proposte, anche in collaborazione con associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi, esperti e con consorzi, amministrazioni pubbliche dei Beni culturali, dei Parchi e delle Riserve naturali;

- Attività di formazione e informazione inerenti tematiche ambientali, culturali, storico-artistico-archeologiche, turistiche, informatiche, sportive, escursionistiche, enogastronomiche e di comunicazione;

- Valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico artistico-archeologico tramite iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive del territorio provinciale e regionale, progettazione e organizzazione di soggiorni, visite, itinerari specializzati e viaggi di istruzione sul territorio ed escursioni naturalistiche, mirate all'incremento del turismo e alla formazione di una maggiore consapevolezza locale del valore turistico del territorio in funzione di uno sviluppo economico sostenibile ed inclusivo;

- Realizzazione di progetti per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività turistica improntati alla sostenibilità ed all'eco-compatibilità e all'inclusione sociale promuovendo relazioni e collaborazioni tra quanti offrono accoglienza in campo turistico e tra questi, i fruitori di tali servizi e le comunità ospitanti, allo scopo, pur nella distinzione dei ruoli, di recuperare, preservare e valorizzare il grande patrimonio locale in materia di ambiente, arte, cultura, tradizioni, prodotti tipici, cucina locale e sport; più in generale di tutto il

patrimonio sia materiale che immateriale che costituisce peculiarità e identità del territorio provinciale e regionale;

- Azioni per favorire l'accessibilità al patrimonio naturalistico e storico-artistico-archeologico attraverso la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di opportune reti sentieristiche e il ripristino di tracciati preesistenti messi a disposizione anche della fruizione inclusive di soggetti con disabilità;

- Attività di promozione turistica del territorio mediante l'organizzazione, la promozione e la gestione di iniziative e pacchetti turistici, la gestione museale in forma associata e non, nel rispetto delle relative competenze, esperienze enogastronomiche e culturali, visite guidate, escursioni didattiche in aree protette o su percorsi naturalistici, elaborazioni e redazione di materiale illustrativo, ricerche e consulenze rivolte a singoli soggetti, scuole, enti pubblici e/o privati, consorzi, associazioni e a chiunque ne faccia richiesta, utili allo sviluppo della conoscenza del territorio con azione di Travel Design;

- Realizzazione di attività di promozione turistica nel settore del turismo sostenibile con azioni di progettazione, ricerca, sperimentazione atte a favorire l'accessibilità turistica a favore delle fasce di popolazione in estrema fragilità (disabili, emarginazione sociale, povertà, anziani);

- Realizzazione e gestione di attività di informazione, PR e marketing;

- Attività di intercettazione, sviluppo e gestione di bandi pubblici e privati;

- Coinvolgimento di realtà associative, con la promozione di opportunità di partenariato, in progetti e iniziative di cooperazione transnazionale sostenuti dall'Unione Europea per favorire il diritto alla mobilità per tutti, e incrementare la possibilità di esperienze di confronto e di soggiorno formativo nei distinti paesi membri;

- Promozione di un turismo sostenibile, ossia un turismo che si muova sempre nel rispetto dell'ecosistema;

- Promozione di precise azioni per la conoscenza del territorio regionale in tutte le sue espressioni, favorendo la difesa dell'ambiente, dell'edilizia tipica, del paesaggio, delle produzioni alimentari e artigianali con determinati requisiti di qualità, della cucina locale tradizionale, attraverso l'organizzazione di escursioni naturalistiche, visite guidate, mostre, convegni, conferenze, premi, concerti, lotterie, sagre, la partecipazione a eventi relativi al settore turistico, enogastronomico e rurale ed ogni altra iniziativa idonea allo scopo di diffondere la cultura del turismo sostenibile

e responsabile, anche instaurando forme di collaborazione con enti pubblici (consorzi e amministrazioni pubbliche, dei Beni culturali, dei Parchi e delle Riserve naturali) e privati stipulando apposite convenzioni;

- Promozione della cultura dell'accoglienza e dell'informazione dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici ed offrendo un servizio guide;

- Promozione dell'attività di informazione e di formazione culturale e professionale istituendo corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione, di perfezionamento ed aggiornamento su tutti i temi attinenti alle opportunità offerte dallo sviluppo del turismo sostenibile e responsabile, anche in collaborazione con altre istituzioni ed organismi;

- Coinvolgimento di istituti scolastici, associazioni delle persone disabili, enti, società e realtà del mondo profit e no profit, in attività formative e nella programmazione di visite finalizzate alla conoscenza del territorio, del suo patrimonio storico-artistico-archeologico-naturalistico e alla sensibilizzazione sulle particolari problematiche legate all'accessibilità degli spazi e delle risorse locali;

- Attività di reinserimento sociale attraverso reinserimento lavorativo di soggetti fragili e soggetti svantaggiati attraverso servizi nel settore dell'alloggio sociale e del turismo sostenibile.

Per lo svolgimento delle proprie attività la società potrà:

1. gestire, affittare, locare, acquistare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

2. gestire direttamente, o aderire, centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, centri di ospitalità, case di accoglienza e per la mobilità giovanile, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo;

3. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie ritenute utili o necessarie dagli organi sociali per il miglior perseguimento delle finalità sociali;

4. dotarsi di attrezzature, impianti, macchine, materiali, accessori, mobili ed immobili utili o necessari;

5. stipulare accordi, contratti, convenzioni, nonché instaurare collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all'Estero;

6. svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi;

nonché, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituenti

aventi lo stesso scopo o scopi complementari affini.

3) La società impresa sociale, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale senza scopo di lucro, come definita nell'art. 1 e seguenti del D.Lgs. n. 112/2017.

4) La società potrà ricevere finanziamenti, nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia, anche attraverso strumenti innovativi quali minibond, venture capital, crowdfunding, e/o altre formule dedicate alle imprese start-up innovative a vocazione sociale.

Il tutto salvo eventuali divieti di legge e nei limiti disposti dalle normative in materia.

Per le attività che richiedono autorizzazioni preventive e/o l'iscrizione in appositi albi, l'attività corrispondente è da intendersi inibita fino all'ottenimento delle medesime, fermo restando che le attività sopra dette non potranno essere esercitate contemporaneamente ove sussistano incompatibilità fissate dalla legge; non potranno essere esercitate in contrasto con le norme che regolano l'esercizio delle attività professionali in genere ed in particolare delle attività professionali protette, né con le norme che fissano riserve di attività.

5) Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società impresa sociale potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, nonché, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituenti aventi lo stesso scopo o scopi complementari affini.

6) La società impresa sociale, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale senza scopo di lucro, come definita nell'art. 1 e seguenti del D.Lgs.n. 112/2017.

Art. 5 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero).

2. Il capitale può essere aumentato sulla base delle norme di legge, quindi possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ai sensi

degli artt. 2464 e ss. c.c.

3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo anche non in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che in nessun caso potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto.

4. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata A.R. e/o Posta Elettronica Certificata; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della iscrizione al Registro Imprese della decisione di aumento.

5. I soci possono decidere con delibera unanime del capitale sociale, che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale possa essere riservata a terzi ai sensi dell'art. 2481 bis comma 1 c.c.

In tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.

6. E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

7. E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti". I "particolari diritti" attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

Art. 6 (Ammissione di nuovi soci)

Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o Posta Elettronica Certificata; indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla

ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione è richiesto il gradimento dei soci.

I soci devono pronunciarsi mediante apposita decisione da adottarsi col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti oltre la metà del capitale sociale. Ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente. La decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i successivi trenta giorni. In mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende concesso e il socio può trasferire la partecipazione entro i successivi trenta giorni.

Qualora il gradimento venga negato spetta al socio il diritto di recesso nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 9.

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto nei confronti della società dal momento della iscrizione dell'atto presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2470 c.c..

In caso di diniego di ammissione, ai sensi del d.lgs. 112/2017, il richiedente può investire l'Assemblea dei soci qualora ritenga violato il principio di non discriminazione. L'assemblea deve essere convocata entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta medesima.

Le norme sopra indicate saranno applicabili anche in caso di costituzione di pegno o di altro vincolo volontario da parte dei soci sulle quote sociali.

Articolo 7 (Decisioni dei soci)

1. Sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e. il compimento di operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, c.c., le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

3. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel presente articolo 7 lettere d) ed e), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 8 (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o anche in altro luogo, con avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo o risulta che siano informati della riunione e venga data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

2. L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

3. L'Assemblea è presieduta dall'amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta; in caso di dissenso l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore più anziano.

4. L'Assemblea delibera con la maggioranza del capitale

sociale sia in prima che in seconda convocazione. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni, e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 9 (Recesso del socio)

In caso di recesso del socio, nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente statuto, lo stesso deve esercitarsi nei termini e con le modalità di cui agli articoli 2437 bis, 2437 ter e 2437 quater codice civile in quanto compatibili con il d.lgs. n. 112/2017.

Art. 10 (Esclusione del socio)

1. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione dei soci.

Art. 11 (Requisiti di onorabilità delle cariche sociali)

I soggetti che assumono le cariche sociali devono essere in possesso, oltre a quanto prescritto dal codice civile, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza confacenti alla qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della società. Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica sociale costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.

In aggiunta i soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- accertata esperienza nelle attività delle imprese sociali;
- assenza di condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno per delitto colposo, salvo gli effetti della riabilitazione.

Art. 12 (Amministrazione)

1. La società può essere amministrata:

- da un Amministratore Unico;
- da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di amministrazione con un minimo di due membri ed un massimo di sette membri oppure con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del codice civile.

2. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

3. Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo, i compensi eventualmente dovuti in relazione al loro ufficio nei limiti di cui appresso e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci.

Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito

diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

4. I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina.

5. Gli amministratori sono rieleggibili. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

6. Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

7. L'organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

8. L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

9. Gli eventuali compensi riconosciuti agli Amministratori della società per l'attività svolta in tale veste saranno determinati ai sensi dell'art. 2389, comma 1 e 2, c.c., nel rispetto in ogni caso dei limiti previsti dal D.lgs. n. 112/2017.

10. E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta di utili ed avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve, in favore di amministratori.

Art. 13 (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

2. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dall'organo di controllo o dal revisore, se nominati.

3. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed all'organo di controllo o al

revisore, se nominati.

4. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo o il revisore, se nominati.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 14 (Rappresentazione Legale)

1. La rappresentanza della società compete all'Amministratore unico, a due o più amministratori in via disgiunta o congiunta, nei limiti di legge o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, al Vice-Presidente, nei casi di assenza o impedimento del Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti delle deleghe.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Art. 15 (Bilancio ed utili)

1. L'esercizio sociale della società si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla fine dell'esercizio sociale ai sensi dell'articolo 2478-bis, primo comma, del codice civile. Questo termine potrà essere esteso dall'organo amministrativo fino a centottanta (180) giorni, nei limiti ed alle condizioni previsti dal 2° comma dell'articolo 2364 cc.

3. L'organo amministrativo deve inoltre redigere in conformità alle previsioni della normativa vigente, ed in particolare, ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. 112/2017 e successive modifiche, il bilancio sociale che dovrà essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

4. Gli utili netti e gli avanzi di gestione, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

E' fatto in ogni caso divieto di distribuzione, anche nelle forme indirette di cui al d.lgs. 112/2017, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e di riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione

annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti alle finalità di cui al comma 3, lettere a) e b) dell'art. 3 del D.Lgs.n. 112/2017.

Art. 16 (Organo di controllo)

Ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 112/2017 e con le modalità ivi previste, la società è sottoposta al controllo di un organo unipersonale o pluripersonale (in tale ultimo caso sarà composto da tre sindaci effettivi e due supplenti), a scelta dell'assemblea che lo nomina, al quale, in mancanza di diversa deliberazione, sarà affidata anche la revisione legale dei conti della società.

2. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

3. L'organo di controllo nominato esercita l'attività di revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa. Di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di relazione del bilancio sociale.

4. Oltre ai compiti di cui all'art. 2477, comma 4, c.c. l'organo di controllo esercita anche compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte della società, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis c.c. la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Art. 17 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

1. L'Organo Amministrativo informa annualmente i lavoratori ed i destinatari delle attività della società delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati mediante la redazione di un apposito rendiconto informativo aziendale redatto ogni anno entro il mese di giugno e messo a disposizione di chiunque abbia interesse presso la sede sociale.

2. I lavoratori e i destinatari delle attività potranno inoltre presentare richieste scritte di chiarimenti ovvero proposte in relazione agli argomenti di cui al periodo precedente indirizzandole all'organo amministrativo il quale dovrà, nel caso sia ritenuto opportuno, indire apposite riunioni al fine di informare i lavoratori e i destinatari

delle attività e/o acquisire il loro parere non vincolante sulle materie di cui al periodo precedente.

3. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'Organo Amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Art. 18 (Liquidazione e scioglimento)

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea ai sensi dell'art. 2487 c.c. determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, delibera la nomina degli stessi con l'indicazione di coloro cui spetta la rappresentanza della società.

2. In caso di scioglimento o perdita volontaria della qualifica di impresa sociale il patrimonio residuo è devoluto conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del d.lgs. 112/2017.

Art. 19 (Divieto di distribuzione degli utili)

1. La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta di utili ed avanzi di gestione, comunque denominati nonché di fondi e riserve.

Art. 20 (Finanziamento soci)

La società potrà richiedere e ricevere, da parte dei soci, versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico ed al citato D. Lgs. 112/2017.

Tali finanziamenti potranno essere erogati dai soci anche non in proporzione alle quote di partecipazione.

F.to: PAOLETTI ROBERTO

PAOLETTI CAMILLA

PELLEGRINO FABIANA

RIPANI ROMINA

CANNELLA DAVIDE

COLONNELLA VALERIA

Silvia Parlamenti Notaio